

DECISIONE (UE) 2023/568 DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 2023

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione nella 228ª sessione del Consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) per quanto riguarda l'adozione dell'emendamento 93 dell'annesso 10 (Telecomunicazioni aeronautiche), volume I relativo agli ausili alla radionavigazione, della convenzione sull'aviazione civile internazionale e dell'emendamento alle istruzioni tecniche per la sicurezza del trasporto aereo di merci pericolose al fine di consentire dispositivi di localizzazione attivi alimentati da piccole batterie al litio nel bagaglio registrato

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione sull'aviazione civile internazionale («convenzione di Chicago»), che disciplina il trasporto aereo internazionale, è entrata in vigore il 4 aprile 1947 e ha istituito l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO).
- (2) Gli Stati membri dell'Unione sono Stati contraenti della convenzione di Chicago e membri dell'ICAO, mentre l'Unione ha lo status di osservatore in taluni organi dell'ICAO. In seno al Consiglio dell'ICAO sono attualmente rappresentati sei Stati membri.
- (3) A norma dell'articolo 54 della convenzione di Chicago, il Consiglio dell'ICAO può adottare standard e pratiche raccomandate («SARP») internazionali e designarli come annessi della convenzione di Chicago.
- (4) Il Consiglio dell'ICAO, nella sua 228ª sessione, è chiamato ad adottare l'emendamento 93 dell'annesso 10, volume I, della convenzione di Chicago.
- (5) Lo scopo principale dell'emendamento 93 dell'annesso 10, volume I, della convenzione di Chicago è sostenere l'introduzione del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) a doppia frequenza e multicostellazione mediante l'aggiunta di disposizioni relative all'assegnazione di frequenze di servizio supplementari al sistema di posizionamento globale (GPS), al sistema globale di navigazione satellitare (GLONASS) e al sistema di potenziamento basato su satelliti (SBAS), nonché mediante l'introduzione di disposizioni relative al nuovo sistema di navigazione satellitare BeiDou (BDS) e al sistema Galileo. È inoltre sostenere l'attenuazione del gradiente ionosferico per il sistema di potenziamento basato su infrastrutture terrestri (GBAS).
- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio dell'ICAO, poiché l'emendamento 93 dell'annesso 10, volume I, della convenzione di Chicago avrà carattere vincolante nel diritto internazionale e sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sul regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione ⁽¹⁾.
- (7) La posizione da adottare a nome dell'Unione nella 228ª sessione del Consiglio dell'ICAO o in qualsiasi sessione successiva in merito all'adozione dell'emendamento 93 dell'annesso 10, volume I, della convenzione di Chicago, come indicato nella lettera agli Stati 2021/41, dovrebbe essere quella di sostenere gli emendamenti e di conformarsi pienamente ad essi. Tale posizione dovrebbe essere espressa congiuntamente nell'interesse dell'Unione dagli Stati membri dell'Unione che sono membri del Consiglio dell'ICAO.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1º marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (GU L 62 dell'8.3.2017, pag. 1).

